



**A.P.I.M.A.**

*Associazione Provinciale Imprese di Meccanizzazione Agricola*

**Comunicato stampa**

Mantova, 8 luglio 2009

**CONFAI PRESENTA IN COMMISSIONE AGRICOLTURA LE SOLUZIONI  
PER INQUADRAMENTO AGRICOLO DEI TERZISTI. SODDISFATTO SPECIALI**

«L'apertura dei componenti della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati verso il definitivo inquadramento agricolo degli imprenditori agromeccanici, con tutti i risvolti positivi che si avranno in termini economici, finanziari, previdenziali e fiscali sia per gli stessi contoterzisti che per l'intera filiera agricola ci lascia sperare che l'iter, avviato col ministro Alemanno, si possa concludere».

È questo il commento del **presidente di Apima Mantova e consigliere di Confai, Marco Speziali**, il giorno successivo all'Audizione alla Commissione Agricoltura della Camera del **presidente di Confai Leonardo Bolis e del coordinatore nazionale, Sandro Cappellini, direttore di Apima Mantova**.

Alla Commissione Agricoltura, il presidente della Confederazione Agromeccanici, Leonardo Bolis, ha auspicato «un urgente intervento legislativo, volto a concretizzare le aspettative della mia categoria, nella convinzione che il completamento della “Definizione e Regolamentazione dell'attività agromeccanica” possa contribuire ad accrescere la competitività delle aziende che rappresento, disincentivare il lavoro sommerso e armonizzare il quadro civilistico-previdenziale di tutti i soggetti che operano nel settore primario».

Innanzitutto, è stato evidenziato nella relazione di Confai, l'attività agromeccanica è da sempre individuata da un codice tipicamente "agricolo" (01.61.00 della codificazione ATECO 2007).

«La via più breve per dare certezza alla figura dell'imprenditore agro meccanico – ha argomentato Bolis - risulterebbe esser quella di attribuirgli legislativamente la qualifica di imprenditore agricolo professionale, con l'applicazione del relativo trattamento previdenziale Inps. Ciò eliminerebbe, immediatamente e senza ulteriori specifici provvedimenti, ogni discriminazione tra i soggetti che svolgono attività agromeccanica con la qualifica di imprenditore agricolo e quelli che la svolgono professionalmente ed esclusivamente con l'attuale qualifica di artigiano».

Altra ipotesi, sottolineata nella relazione di Confai «Qualora il predetto iter risultasse impercorribile, altra via si potrebbe individuare nella definizione di una nuova figura giuridica, quella dell'Imprenditore Agromeccanico, equiparando il suo trattamento previdenziale a quello dell'Imprenditore Agricolo Professionale, per la connessa assimilazione legislativa dell'attività agromeccanica a quella agricola».

**In concreto, «Confai sollecita affinché l'attività agromeccanica sia regolamentata attraverso un'apposito provvedimento legislativo con cui, all'art. 5 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n.99, recante “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura”, siano inseriti i seguenti ulteriori commi:**

- 2. E' definito “imprenditore agromeccanico”, il soggetto che svolge attività agromeccanica, così come definita nel precedente comma, sia sotto forma di impresa individuale che costituito in forma societaria.**
- 3. All'imprenditore agromeccanico si applica il trattamento previdenziale previsto per l'imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) così come definito dall'art.2135 C.C.**



- 4. I lavoratori autonomi di cui al comma 3, che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono in possesso della qualifica di artigiano, possono mantenere tale qualifica ed il relativo trattamento previdenziale e contributivo, mediante opzione da esprimere non oltre 90 giorni dalla suddetta data.**
- 5. Ai lavoratori dipendenti delle imprese agromeccaniche si applica il trattamento previdenziale previsto per i lavoratori del settore agricolo, con l'esclusione delle agevolazioni previste per le aziende con sede in zone svantaggiate-montane.**
- 6. L'imprenditore agromeccanico può realizzare opere e fabbricati da adibire all'esercizio dell'attività agromeccanica, anche in tutte le aree destinate dagli strumenti urbanistici generali a zona agricola. Per la realizzazione, sia in zona agricola sia in altre zone, delle opere e fabbricati da adibire all'esercizio dell'attività agromeccanica, si applicano le disposizioni di cui all'art. 17, comma 3, lettera a) del D.P.R. 380/2001.**

«In merito all'ultimo comma, con cui verrebbe data la possibilità di realizzare fabbricati strumentali in aree agricole, il presidente Bolis ha evidenziato che la Regione Lombardia ha già provveduto a legiferare su questo tema, tant'è che il Consiglio Regionale, con due modifiche alla "Legge per il Governo del Territorio" (L.R. 11/3/2005 nr.12) approvate il 06/07/2006 ed il 04/03/2008, ha esteso la possibilità di edificazione alle imprese agromeccaniche nelle aree destinate all'agricoltura delle attrezzature di ricovero dei mezzi agricoli e di altri immobili strumentali».